CAPITOLI, ET ORDINI STABILITI

Dagl' Illustrissimi, & Eccellentissimi Signori

PIERO GRIMANI, MICHIEL MOROSINI E Z. ALVISE MOCENIGO 2.°

Per la Serenissima Republica di Venezia, &c. Sindici Inquisitori in Terra Ferma.

In Proposito de Datii per conto Publico, Datii in Condotta, e Camera di PADOA.

L'ANNO 1722.

IN PADOVA,

Per li Fratelli Sardi, Stampatori Camerali. Con Privileggio.

NOI PIERO GRIMANI, MICHIEL MOROSINI, E Z. ALVISE MOCENIGO 2.°

Per la Sereniſsima Republica di Venetia, &c. Sindici Inquiſitori in Terra Ferma.

NEll' oſſervationi fatte ſopra queſta Camera vedendo quanto utile ſii l' oſſervanza de Capitoli ſtabiliti con fervido Zelo da Preceſſori Noſtri 1676. e 1698., & altri de Publici Rappreſentanti, concernenti metodo di Scrittura, cautella di Publico danaro, e materia de Datii, molti de quali venivano obliati. N'ordiniamo con la Auttorità impartitaci dal Sereniſs. Maggior Conſeglio la pontual eſſecutione così de medemi, come di quelli da Noi Aggionti conoſciuti ſalutari.

DACII PER CONTO PUBLICO.

I.

Che gl' eſperimenti degl' Incanti debban haver principio due Meſi prima del terminar delle Con-

dotte colla precedente publicatione di Proclama à chiara notitia di cadauno del numero de Datii, che devon esser abboccati, con specificatione delli giorni saran per portarsi sopra gl'Incanti, quali douran esser li stessi in cadauna settimana; E non ritrovando (terminato il primo Mese) abboccatori, e dovendo li stessi correr per conto Publico si doverà pur far novo Proclama d'Incanto per l'elettione de Ministri nominando li Datii, che dovessero correr per conto Publico in'ordine à Terminationi del Magistrato Eccellentissimo de Revisori, e Regolatori dell'Entrade Publiche in Cecca 21. Gennaro 1712., e 28. Giugno 1718.

II.

Debba, ch' intende concorrervi nel termine di giorni otto darsi in nota come stillasi al presente, e dichiarire qual Datio precisamente intende di governare, dovendo nell'atto stesso presentar fede à tenor delle sopradette Terminationi, nella qual fede debba esser espresso, che nel caso havesse essercitato altre volte tal'impiego habbia anco restituito tutti li Libri, e Bollette, e nella resa de suoi conti non sia stato rilevato debitore.

III.

Passato detto tempo siano li nomi tutti dati in nota trasmessi agl'Avvocati Fiscali, acciò conforme l'obligo ingiontole dalle sopradette Termina-

tioni

tioni con giurate informationi ſottoſcritte , eſpongan ad'uno per uno ſe ſono muniti de requiſiti ricercati, e in'oltre ſe tengono capacità, e cognitione per il governo di quel Datio intendono d'aſſiſter.

I V.

Adempitoſi à tali punti devenir debbaſi all'elettione de Governatori, quali ſiſſati, ſiano tenuti immediate eſibir le Pieggiarie al Cancellier ordinario Fiſcal, per gli eſſami neceſſarii, e riconoſciuti in'oltre capaci da Fiſcali, il che dourà apparir da ſua ſcrittura, doveranno eſſer approvate le medeme Pieggiarie dagl'Eccellentiſſimi Rettori, e N.N. H.H. Camerlenghi, quali carte tutte debban eſſer poſte in falda dell'elettioni, come viene preſcritto.

V.

E ſi come l'elettione de Governatori devon eſſer approvate dall'Eccellentiſſimo SENATO reſta ordinato, che nella ſpedition delle ſteſſe debbano includerſi anco le copie dell'informationi fatte da Fiſcali, e ſottoſcritte di mano propria sì de gli Eletti, come de gli eſcluſi, con le pieggiarie ricepute per lume Publico, e con le fedi preſcritte.

V I.

Nell'atto d'admetter li Governatori all'adminiſtratione del Datio, che loro ſarà aſſegnato, debano

bano li Fiſcali rilaſciarli le commiſſioni in ſcritto, preffigendole gli oblighi tutti, e le conditioni, che doveranno adempire, per il Governo, cuſtodia, e buon incaminamento del Datio, che à Cadauno di loro reſtarà appoggiato, quali Commiſſioni douranno eſſer ſottoſcritte dagl'Eccellentiſſimi Rettori, e da Fiſcali medemi, con dichiaratione, che le ſteſſe ſiano l'incombenze tutte concernenti il Datio.

V I I.

Che li Governatori ſaranno eletti debban eſſi amminiſtrar il Datio, e non altri con loro Nomi in'ordine à Terminatione degl'Eccellentiſſimi Reviſori, e *Regolatori de dì 14. Agoſto 1630.* in pena d'eſſer ſubito rimoſſi dall'impiego, come pure vietato l'impiego in qualunque Publico Datio per Anni cinque, oltre l'eſſer caſtigati Criminalmente.

V I I I.

Debba inquerirſi da Rettori, come viene preſcritto da più mano de Decreti, Contro Governatori, Maſſari per vedere ſe adempiſcono con fedeltà, & attentione all'obligo, come pure ſe altri l'eſſercitaſſero per li eletti, e rilevando tali fatti, oltre la rimoſſione, ſiano Caſtigati Criminalmente.

Re-

IX.

Resti totalmente prohibito, come resta prescritto dagli Ordini Bondumieri, e dagli Ordidini da Noi formati nell'altre Camere alli Governatori, Cassieri, e Masseri far Accordo, ò credenza di qualunque benche minima somma, e nel caso ne seguissero, non possano esser ricevuti li debitori in Camera, in pena al Ministro di pagar del proprio, dovendo esser tenuti li stessi al rissarcimento.

X.

Che sotto le pene cominate siano obligati tutti li Conduttori, e Governatori de *Datii* presentar à tempi prescritti nel terminar dell'Anno li Libri tutti, e Bollette, & in caso di diffetto sia parte del Ministro portarne la notitia all'Eccellentissimo Capitanio per l'essecutione de Publici Decreti, acciò il Ministro Scontro possi adempir con pontualità alle sue incombenze, e trasmetter al Magistrato Eccellentissimo de Revisori, e Regolatori li Bilanzi, quali douran esser sottoscritti dallo stesso con esprimer d'haver fatta la revisione, e nel caso di qualche diffetto dichiarirlo, come pure dal Cancellier Fiscale d'esser stato per intiero restituiti li Libri, e Bollette, & dal Ressiduario di haver portato in Ressiduo li Debitori restanti se vere fossero, per via d'Accordi formati dall'Eccellentis-

lentiſſimo Capitanio, che d'altra ſorte non doveranno eſſer ricevuti.

X I.

Rendendoſi sõmamente neceſsario, ch'al terminar dell'Anno ſiano formate le reviſioni, & venẽdo tal'incombenza appoggiata al Miniſtro Scontro; reſta preſcritto, che debba formar una pontuale, e poſitiva reviſione, all'effetto di che terminato l'Anno ſii obligo del Miniſtro conſignar li Libri tutti, Bollette, & il Libro, nel qual ſaran deſcritti li luoghi tutti, ne quali dev'eſser eſsato, acciò adempiſca, facendo nota de debitori permeſsi, che rimaneſsero di eſigerſi, conſegnandoli al Miniſtro Reſsiduario, acciò ne faci l'impianto nel Libro de reſsidui, dovendo riceverne la riceputa da eſser fatta ſopra Libro, acciò ſempre appariſca la verità del fatto, dovendo eſser ſempre tenuto il Miniſtro al riſarcimento di quanto ſi ritrovaſse la Caſsa Publica ſcoperta per ſua mancanza.

X I I.

Che le ſpeſe correnti, per ſervitio de Datii non poſsino farſi ſenza poſitivo Decreto dell'Eccellentiſsimo Capitanio, & queſte debban eſser esborſate dalla Publica Caſsa, reſtando nella più riſoluta forma prohibito il praticarle diverſamente.

Sia

X I I I.

Sia parte del Miniſtro Reſiduario tenir diſtinto regiſtro dell'Eſsecutioni tutte praticate contro li Debitori tanto de Datii per conto Publico, che condotte ſopra Libro à queſt'effetto deſtinato à nome per nome, acciò ſempre appariſca, che habbi adempito al ſuo obligo, & nel caſo di diffetto ſii tenuto eſſo riſsarcir la Publica Caſſa per quelli nomi ommeſſi di praticar l'eſſecutioni.

X I I I I.

E come al medemo Miniſtro Reſiduario reſta aſſegnato da Publici Decreti un cinque per cento per tali debitori, che con ſue diligenze faceſſe pervenire denaro nella Publica Caſſa, sarà obligo del Quadernier conſegnar al detto Reſiduario di Meſe in Meſe le note de Debitori, perche nel caſo non haveſſe praticata alcuna eſsecutione, & ſpontaneamente ne ſeguiſſero li contamenti, non doverà eſſerli corriſpoſto tal aſſegnamento.

X V.

Sia obligo del Cancellier ordinario Fiſcal conſervar li Libri, Cedule, Bollette, & altro concernenti li Datii medemi, nel che preſentemente s'oſſerva della mancanza, per poter ad'ogni evento formarne quegli Incontri ſi ricercaſſero per il Publico ſervitio.

XVI.

Che gl'Accordi tutti ſeguono nelli Datii, che corrono per conto Publico ſiano regiſtrati ſopra il Libro Squarzo de Datii ſucceſſivamente uno doppo l'altro, e ſottoſcritti al termine de tutti dall'Eccellentiſſimi Capitanii con firma pur del Cancellier Fiſcal, ch'eſſi ſiano li luochi tutti appartenenti à quel Datio, & in caſo ve ne foſſero di non Accordati debba eſſer ſpecificato dal detto Miniſtro per quali luochi; facendo nota pur de medemi ſopr'altro Libro, da eſſer lo ſteſſo conſegnato al Governator, perche al terminar dell'Anno habbi da render conto, in pena de Duc. 25. per qualunque traſgreſſione.

XVII

Siano obligati far li giri per quei Datii, che corrono per conto Publico, e pervenute che ſiano l'approvationi dell'Eccellentiſſimo SENATO, poſtar debitori li Governatori, e Piezi, per quelle ſumme ſarà per render il Datio, quali appariranno al terminar dell'Anno, con la reviſione formata dal Scontro.

XVIII.

Doveran pur portar à ſue ditte li ſoldi per Lira, tenendo ne medemi in loco di tre dite quattro, cioè 6. 7. 8. 9., e 10. mentre tutti di eſsi ſiano ſpettanti alle

alle ſole Caſse delli Proveditori alli Prò, & Ori, tengono però obligationi diverſe, e vincoli ſeparati.

DACII IN CONDOTTA.

I.

Che venendo propoſitione di nuove condotte de Datii, che s'attrovaſsero in'affittanza non poſsano queſte riceverſi, che Meſi ſei prima del terminar delle Condotte, e prima di farne la ſpeditione all'Eccellentiſsimo SENATO, debbano ſeguire gl'Incanti, quali unite ſiano tali propoſitioni aſsoggettate all'*Eccellentiſsimo* SENATO per quelle deliberationi foſsero credute proficue giuſto à quanto fù da Noi preſcritto, & ordinato con Ducali dell'Eccellentiſsimo SENATO de dì 20. Giugno 1720.

I I.

Che ſeguita qualunque deliberatione de Datii debba la ſteſſa eſſer trasmeſſa all'Eccellentiſſimo SENATO, per la ſua approvatione in'ordine al Decreto del medemo 12. Settembre 1673. ſenza la quale s'intendi invalida.

I I I.

Et eſſendo Giuſto, e conveniente, come fù

prescritto dall'Eccellentissimo SENATO con Ducali 12. Aprile 1720., che siano di Mese in Mese sodisfatti li Governatori, & altri inservienti de Datii, che corrono per conto Publico de loro Salarii; così Ordiniamo in'ordine alla sopradetta Ducale, che adempito à Sallarii de Publici Rappresentanti, e paghe ordinarie à militie, non possa esser levata Bolletta per cadaun pagamento, se prima non sarà adempito à tal'esborso, restando vietato à medemi trattenersi il danaro nelle mani.

I V.

Doveran pure ne tempi prescritti de giorni otto esser formati debitori li Conduttori, e Pieggi, dovendo esser espressi nell'impianto li nomi de Pieggi, e compartecipi, come fù da più ordini, e Decreti stabilito; & esser continuato dal Cancellier Fiscal il registro sopra il Libro intitolato Squarzo Datii, delle deliberationi de Datii, con il fondamento del quale dal Ministro Scontro ne segue l'appostation, acciò nel caso di diffetto sempre apparisca da chi derivò l'ommissione.

V.

Non debba esser concesso il Mandato di Possesso dal Cancellier Fiscal à Conduttori, ò compartecipi de Datii prima dell'approbatione delle

le Piezarie, che doveran esser esibite nel tempo prescritto, e nel caso di diffetto render avvisati gl' Eccellentissimi Capitanii prò tempore, acciò ritornino sopra l' Incanto à loro spese, danni, & interesse, in pena al Ministro trascurando di rissarcimento di tutto quello restasse il Publico pregiudicato.

V I.

Che sia tenuto Libro dal Quadernier di Camera, nel quale siano registrati li Datii tutti, ch' esistono in questa Ducal Camera d'esser sotto à cadauno annotata le rendita d'ogni Anno, con dichiaratione d'esser corso in affittanza, ò pure per conto Publico; Nel qual caso esprimer ciò rese l'intiero Datio, e ciò netto di spese, e sian pur descritti li Datii tutti, che si deliberano, e si riscuotono nella Dominante con farvi la stessa espressione; Qual Libro dourà esser d'Anni vinti in Anni vinti rinovato, in pena di Duc. 25. per ogni ommissione di Datio.

V I I.

Che gli Accordi de Datii vengono fatti dagl' Eccellentissimi Capitanii siano questi ad' uno, per uno sottoscritti da medemi, havendo in riflesso la rendita degli Anni antecedenti, acciò non resti degradata la Publica rendita.

Che

VIII.

Che nella miſſion all'Eccellentiſſimo SENATO delli Decenii uniti alle deliberationi de Datii in'ordine à Decreti del medemo, ſiano formati li ſteſſi per gli Anni corſi in Condotta dell'intiero importar della deliberatione ſeguita, e ſe corſi per conto Publico ſopra l'intiero ritratto debba tutte le ſpeſe, dovendoſi computar li reſti, che per avuentura vi foſſero, come denaro entrato nella Publica Caſſa.

IX.

Doveranno li Decenii medemi eſſer ſottoſcritti dal Scontro, e Quadernier di Camera, dovendo in'oltre eſſer traſmeſſa nota per li Datii corſi in condotta di ciò fù ritratto da Conduttori.

X.

Li ſopradetti Decenii ſiano di tempo in tempo, che *ne ſeguiſſe la miſſione* regiſtrati ſopra Libro, che doverà à queſto effetto eſſer tenuto dal Miniſtro Scontro, e ſteſſamente da predetti due Miniſtri ſottoſcritti, in pena d'eſſer rimoſso dall'impiego, & altre ad'arbitrio.

XI.

Nell'approvation delle Pieggiarie per condotte de Datii sarà parte degl'Eccellentiſſimi Rettori

tori

tori prima di devenir all'approbation haver in rifflesso se nell'information fatta da Fiscali chiaramente si esprima esser Idonee, e sufficienti per cautione Publica, e sian formate uniformi alle Terminationi del Magistrato Eccellentissimo de Revisori, Regolatori, ponendo il giorno, Mese, & Anno, del che presentemente s'osserva l'ommissione.

XII.

Che gli Accordi vengon praticati dagl'Eccellentissimi Capitanii per il Vin à Spina, Grassa, Pestrin, & altri Datii non possano questi esser fatti con persone, che appariscono Debitori con la Publica *Cassa*, e ne meno ricevere per Pieggi persone tali, ad'effetto di che sarà parte del Cancellier Fiscal haver fede del Quadernier, e Residuario di Camera, che doverà esser fatta gratis, che non appariscono debitori de Datii, & ommettendo tal fede sia esso tenuto al risarcimento di quanto la Cassa Publica andasse scoperta.

XIII.

Che le fedi devon esser fatte dal Quadernier di Camera, che li Conduttori, Carratadori, e Pieggi, non appariscono Debitori ne Publici Quaderni debban esser queste formate con il fondamento de Quaderni medemi.

E men-

X I I I I.

E mentre s'osserva venir girato à credito de Conduttori il quarto dell' importar di Anno uno del Datio, che viene depositato in luoco di Pieggiaria; Resta nella più risoluta maniera prescritto, che tal Denaro debba esser tenuto in ditta de Depositi da non doverle esser compensato ch'al terminar delle Condotte, ò pur nel caso andassero in diffetto di qualche Pagha, e che in' ordine à Decreti deve seguir il rincato del Datio.

X V.

Osservatasi la pratica introdotta di venir ricevute esibitioni per l'abboccamento de Datii per Anno uno di fermo, e due à Publico beneplacito, e con tal conditione deliberati. Stabilimo, che de *cœtero* non sian admesse tali esebitioni, mà debba esser specificato il tempo positivo, ch' intende di haver in condotta il Datio.

X V I.

Che sia debito tanto del Ministro Scontro, che Quadernier, non adempindo li Conduttori al pagamento pontuale delle Ratte portarne la notitia in scritto agl'Eccellentiss. Capitanii prò tempore, acciò possan essequir li Publici Decreti nel portarsi sopra gl' Incanti à spese, danni, & interesse del Conduttor.

Sia-

XVII.

Siano pur tenuti li ſudetti Miniſtri à farne ſeguir regiſtro di tal notitia portata all'Eccellentiſſimo Capitanio dal Cancellier Fiſcal ſopra Libro à queſt'effetto; acciò in qualunque tempo appariſca ſe adempirono pontualmente alle loro incombenze.

XVIII.

Nel vederſi poi varie compenſationi di un Datio con l'altro, reſta aſſolutamente proibito, non dovendo bonificarſi crediti profeſſati, & apparenti di un Conduttor con debiti ſuſſiſtenti d'altro ſenza poſitivo Decreto dell'Eccellentiſſimo SENATO, in pena al Miniſtro di privation della Carica.

CAMERA.

I.

Nella diſpoſition del Danaro obligato, per la qual doverà precorrer la Publica permiſſione, ſenza di che non doverà farſi alcuna minima diſtrazione, come fù preſcritto da Preceſsori Noſtri, e da più mano de Decreti dell'Eccellentiſſimo SENATO, debban eſser fatti li giri ne Giornali, e reſpettivamente ne Quaderni, nel qual giro

C ſopra

ſopra Giornali doveran dichiarirſi le nature, è quantità del ſoldo, con eſprimer il giorno delle Ducali, che lo permettono, e per qual occorrenza deve eſſer impiegato, da eſſer conſonto in ciò verrà comandato, e non diverſamente, e medeſimamente il Quadernier doverà dar debito à quelli Magiſtrati, à quali ſpettaſſe il Danaro conſumato, eſprimendo pur eſſo il giorno della Ducal, che lo diſobliga, così che de *cœtero* chiaramente appariſca il vero credito de' medemi, e che la ſumma di che riſſultaſſe creditori s'attrovi effettivamente nel Publico Scrigno.

I I.

Che ſian eſſequite per intiero le Ducali dell' Eccellentiſſimo SENATO, ogni volta, che ordina miſſione di Danaro alla Dominante, col ſpedir il Soldo tutto raſcoſſo ſino al giorno della ſpeditione delle nature ricercate dalle medeme Ducali, in che ſarà parte del Scontro nel formar la fattura della miſſione, dichiarar nella medema eſſer tutto il Danaro riſcoſſo ſino quel giorno.

III.

Ne riſtretti, che di Meſe, in Meſr vengono ſpediti all'Eccellentiſſimo Savio Caſſier in'ordine à moltiplici Decreti dell'Eccellentiſsimo SENATO, & Ordini de Preceſſori Noſtri, diſponendoſi Danaro obligato, debba eſprimerſi di quali nature, in che quantità, & in quali pagamenti impiegato, con citar il giorno della Ducale, con che fù diſpenſato, trasmettendo in'oltre nota del Danaro s'attroverà nel Scrigno riſſervato, compreſo il ſoldo di quel Meſe, con diſtintione delle nature, e valute.

IV.

Che nel Scrigno riſſervato, ove vien ripoſto in ogni Saldo di Caſſa il Denaro reſtante, ſii nel Scrigno medemo tenuta una Vachetta, nella quale chiaramente ſi vedan le nature del ſoldo s'attrovano, quando poſto, la quantità di Danaro à cadaun Offitio ſpettante, e la qualità delle valute, e nel levar il medemo, ò per miſſione alla Dominante, ò per valerſene, per occorrenze della Camera in virtù de Ducali, ſii diffalcato ciò ſi leva, così che con la Vachetta predetta chiaramente ſpichi la quantità, e

le ragioni s'attroveranno nel medemo.

V.

Che in'ordine à quanto fù ſtabilito dall'Eccellentiſſimo SENATO ſin ſotto li 4. Luglio 1646. ſia obligato il Scontro di quindici, in quindeci giorni, oltre il ſaldo, e riſtretto ordinario di cadaun Meſe, conſegnar nota all'Eccellentiſſimo Capitanio, nella quale ſii deſcritta à natura, per natura la riſcoſſione del Danaro, che ſarà ſeguita, e così la diſpoſitione fatta con ciò reſtaſſe, in Caſſa, qual nota doverà eſſer inviata all'Eccellentiſſimo Savio Caſſier, come vien preſcritto dal Decreto predetto.

V I.

Che di mattina, per mattina ſia obligato il Scontro portar al N. H. Capitanio, nota del Soldo, che s'attrova in Scrigno; acciò poſſi rilaſciar Bollette à miſura del ſoldo s'attrova in Caſſa, quali douran eſſer numerate, e le Bollette ſteſſe ſiano in quel giorno ſodisfatte, giuſto al ſtabilito dall'Eccellentiſſimo SENATO con Ducali 27. Maggio 1644. non potendo eſſer propoſta una dall'altra, come reſta preſcritto da Preceſſori Noſtri 1674. in pena al Scontro ne faceſ-

facesse il giro de Duc. 25. per cadauna Bolletta.

V I I.

E perche si rileva non girarsi sotto le partite de Pagamenti, che seguono à moneta longa il laggio per Serenissima Signoria dell' Utilità, mà solo alla fine di cadaun Mese in una sol volta, resta ordinato, che à cadaun de Pagamenti vengono fatti à moneta longa, debba girarsi sotto li medemi l'importar dell' aggio, così che chiaramente spichi sotto cadaun pagamento l'importar del medemo.

V I I I.

Resti pur tenuto il Scontro in'ordine à più mano di Decreti girar sotto cadaun pagamento le valute, che venissero esborsate, del che s'osserva l'ommissione, in pena de Duc. 25. per cadauna partita, che negligesse.

I X.

Il Quadernier al principio di cadaun Eccellentissimo Capitanio doverà consegnar nota de Datii tutti s'attrovano in questa Camera sì in' affittanza, che per conto Publico, ed'ogni sorte

di gravezze ; e rendite col maturar delle medeme, acciò resti illuminato della rendita , e tempi della riscossione.

X.

Cadaun Mese sarà obligato il Quadernier rassegnar all'Eccellentissimo Capitanio pur nota di tutti quelli appariscono debitori per conto de Datii per esser immediate rilasciati da chi spetta posteriori essecutioni, dovendo in'oltre rassegnar altra nota de Debitori di Gravezze da esser tutte unite trasmesse con il ristretto Mensuale all' Eccellentissimo SENATO, giusto il Decreto dello stesso 26. Gennaro 1632.

X I.

Tutte le Ducali concernenti la Camera siano nel giorno, che giungono registrate sopra il Libro, che si vede anco tenuto, mà con registri de tempi confusi , al qual'effetto resti obligato il Cancellier farne la consegna al giunger delle medeme.

X I I.

Resti espressamente prohibito in'ordine à Duca-

calidell' Eccellentiſs. SENATO 18. Settembre 1645. l'eſtraher regalie di Denaro ſpedito da una Camera all' altra.

X I I I.

Alcun non poſſa Scriver ſopra li Publici Libri, ſe non viene approvato dall'Eccellentiſsimo Capitanio, e conoſciuto capace d'eſſercitar l' impiego in figura di Principal, ò Coadiutor, magiuſto à quanto fù ſtabilito ſotto li 22. Maggio 1651. dagli Ordini Contarini per la Camera di Breſcia, ſotto pene cominate in eſſi Ordini.

X I I I I.

Di molto diſordine rieſce, che al terminar de Reggimenti portino ſeco li Cancellieri le Copie di Lettere ſcritte in Publico concernenti Datii, & altre materie attinenti à queſta Camera, del che non reſta alcun lume; ſia però de *cætero* vietato alli ſteſsi il praticar tale diſordine, dovendo ſecondo anderan ſuccedendo gl' Incontri tener regiſtro ſopra un Libro, e queſto nel terminar del Reggimento eſſer conſegnato al Quadernier di Camera da eſſer tenuto in Camera, acciò in ogni tempo ſi ritrovino.

X V.

Resta espressamente vietato il scoder da Debitori caduti in pena senza pena, tanto per conto de Datii, che per ogni altra sorte di debito senza positivo Decreto dell'Eccellentissimo SENATO, in pena al Ministro, che ne facesse il giro di rissarcir la Publica Cassa.

X V I.

Al terminar di cadaun Eccellentissimo Capitanio dal Reggimento debba il predetto Quadernier di Camera rassegnar la nota con l'amontar de debitori s'attrovavano al principio del suo Reggimento, con distinzione à Gravezza, per Gravezza, e Datio, per Datio, e della quantità rascossa sotto il Reggimento stesso, e di ciò rimanesse *da* esiger come pure l'importar de Datii, Campatici, e Tanse, Gravezze de Mandato Dominii spettanti alla Città, e Territorio, & ogni altra rendita scaduta sotto il suo Reggimento, tutto con dita separata ciò fù riscosso, e quello rimane d'esiger da dover l'Eccellentiss Capitanio predetto al ritorno in Patria nella comparsa, che farà nell' Eccellentissimo Collegio rassegnar tali note, & esponer in sua relatione il contenuto de me-

medemi Conti ; giusto il Decreto dell'Eccellentissimo SENATO 22. Ottobre 1711., e più recenti Ducali 12. Aprile 1721.

X V I I

Rimarcatosi pure il notabile disordine di non formar di Anno in Anno debitrice tanto la Città, che Clero, e Territorio, per le Publiche Gravezze de Mandato Dominii, mà solo doppo scaduti varii Anni l'appostatione di più Anni uniti, & dovendosi levar tal disordine; ordiniamo, che d'Anno in Anno, che termina la Gravezza, nel termine de giorni otto debba seguirne il Debito, in pena al Scontro, che l'omettesse de privation della Carica, & altre ad'arbitrio.

X V I I I.

Lo stesso pur disordine si rimarca in varii accordati de Datii fatti nel tempo, che li Datii correvano per conto Publico al giorno di oggi giacenti senza l'impianto del debito, de qual'in parte havendo fatto li Pagamenti appariscon creditori, & anco sopra ciò ordiniamo nel tempo sopradetto l'impianto sotto la medema pena.

Trà

X I X.

Trà li Capitoli de Preceſſori Noſtri 1698. s'oſſerva quello della formation del Libro de Reſti conoſciuto ſalutare per evitar la ſuperfluità della ſcrittura traſportando d'un Quaderno all'altro. N'ordiniamo però al Miniſtro Quadernier la perfettione del medemo d'eſſer ſtabilito nel tempo, e con le formalità preſcritte nel Capitolo ſteſſo, e così dourà eſſer continuato anco in avvenire ſotto le pene cominate nel medemo.

X X.

S' intenderà obligato in ſolidum il Quadernier con li Debitori, che per ſua innavertenza reſtaſſero giacenti ne Quaderni ſenza il riporto nel Libro de Reſti; come pur per quelli, ch' acreditaſſero maggiormente di ciò appariſcono ne Giornali, e Caſſa.

X X I.

Reſta eccitato il Zelo de N. N. H. H. Capitanii ad'incalorire le riſcoſſioni, e non ometter di tempo in tempo qual ſi ſia eſſecuzione de Mobili, Affitti, Entrate, e Stabili di ragione de Publici renitenti Debitori col pra-

ticar

ticar Bolli, Sequeſtri, Intromiſsioni, e Tenu-te, incamerando, e vendendo gl' effetti, e Beni medemi, onde il ritratto loro pervenga à ſconto de Debiti nella Publica Caſſa.

X X I I.

Sarà parte dell'Avvocato Fiſcal preſentar al principio di cadaun Reggimento all'Eccellentiſſimi Capitanii prò tempore la preſente Noſtra Terminatione, acciò facino eſsequir quanto reſta preſcritto.

X X I I I.

A tutti li predetti Ordini per quanto cadaun ſpetta debba eſser preſtata la pontual eſsecutione, in pena della perdita della Carica, oltr'altre ad'arbitrio della Giuſtitia.

Dal Sindicato in Padova 6. Maggio 1722.

(PIERO GRIMANI Sind. Inq. in T. F.
(MICHIEL MOROSINI Sind. Inq. in T. F.
(Z. ALVISE MOCENIGO 2.° Sind. Inq. in T. F.

Zuanne Zuccato Segr.